

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1982 (V. Stampato n. 1520)

**d'iniziativa dei deputati ALBERINI, GITTI, TORRI, BALZAMO, LUSIGNOLI, PADULA, LODA, BALESTRACCI, SALVI e BONETTI
MATTINZOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1982

Modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativa al controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi al fine della catalogazione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« La Commissione esprime parere obbligatorio vincolante sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonchè su tutte le questioni di competenza

del Ministero dell'interno, in ordine alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« È istituito presso il Ministero dell'interno il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.

Art. 4.

Il sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« La detenzione di armi comuni da sparo, per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è limitata al numero di due per le armi comuni da sparo e per le armi da caccia al numero di sei. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia e alle repliche di armi ad avancarica ».